Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 8 aprile 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento di diplomi di onore agli Enti ed alle persone che hanno cooperato al buon esito dell'VIII Censimento generale della popolazione nel Regno e nelle Province della Libia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 73 delle « Norme » approvate col R. Decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 374, concernente il conferimento di diplomi di onore agli Enti ed alle persone che si segnalarono in modo particolare nella preparazione e nella esecuzione dell'VIII Censimento generale della popolazione;

Visto il proprio Decreto in data 30 novembre 1937-XVI, col quale fu provveduto alla assegnazione di detti diplomi per i lavori svolti nel territorio del Regno;

Ritenuta l'opportunità di conferire eguali distinzioni a coloro che maggiormente si segnalarono nella effettuazione di tale censimento nella Libia, nonchè di apportare alcune aggiunte e rettificazioni al Decreto 30 novembre 1937-XVI sopraindicato;

Sulla designazione dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Sono conferiti i diplomi di onore agli Enti ed alle persone indicati qui appresso per la loro cooperazione al buon esito dell'VIII Censimento generale della popolazione della Libia:

A) per i lavori preparatori e per le operazioni di ordine generale:

S. E. Italo Balbo - Governatore generale della Libia
S. E. Bruni dott. Giuseppe - Segretario generale del Governo della Libia

B) per l'opera prestata nelle Province:

Province	Premiati
	A) Enti
Bengasi	Regia Prefettura
Derna	Regia Prefettura
Misurata	Regia Prefettura
	Municipio di Homs
	Municipio di el-Gusbât
	Municipio di Misurata
	Municipio di Tarhuna
	Municipio di Zliten
Tripoli	Regia Prefettura
	Municipio di Tripoli
	B) Persone
Bengasi	S. E. Mischi gr. uff. dott. Luigi
Derna	S. E. Daodiace gr. cord. dott. Giuseppe
	Montanari sig. Demetrio
	Rinaldi cav. Rodolfo
Misurata	S. E. Pini gr. uff. dott. Carlo
	Abdullaziz ben Alì Aziz
	Bruno-Santangelo comm. Luigi
	D'Elia sig. Tancredi
	De Leone cav. dott. Enrico
	Favero sig. Antonio
	Giordanella cav. Umberto
	Giovinazzi sig. Amedeo
	Lambrides cav. Giorgio
	Mandrile cav. uff. Mario
	Romanini dott. Francesco
	Sanacore dott. Agostino
Tripoli	S. E. Vellani gr. uff. dott. Ercole
	Benanti cav. rag. Cesare
	Bottari comm. dott. Biagio
	Briotti cav. uff. Policronio
(*segue*): Tripoli	Cibelli comm. dott. Enrico
	Corrado comm. dott. Luigi
	Cozzi sig. Michele
	Crocetta comm. dott. Anchise
	Ferrara comm. dott. Enrico
	Ferraris primo cap. Carlo
	Giovannangeli gr. uff. dott. Arduino
	Grassi dott. Giuseppe
	Guiso cav. dott. Mario
	Linardi comm. avv. Eugenio
	Marchino comm. avv. Giovanni
	Massone dott. Aurelio
	Pentasuglia cav Franco
	Salviani comm. avv. Paride
	Spadoni cav. dott. Bruno
	Zampetti cav. dott. Furio
Libia - Comando militare del territorio del sud.	Amodeo cav. uff. rag. Vincenzo
	Cortelli magg. Ruggero
	Fiore ten. Vittorio
	Frailich cav. magg. Ottavio
	Paradisi cav. cap. Aldo

Art. 2.

Sono apportate le seguenti aggiunte e rettifiche al Decreto 30 novembre 1937-XVI, relativo ai diplomi di onore:

a) Aggiunte:

Province	Premiati
	A) Enti
Bari	Consiglio provinciale delle Corporazioni
Roma	Istituto Poligrafico dello Stato
	B) Persone
Benevento	S. E. Palmeri nob. dei marchesi dott. Ruggero
Bologna	Ruffini avv. Luigi
Brindisi	S. E. Ghidoli dott. Silvio
Chieti	S. E. Vicedomini dott. Francesco
Cremona	S. E. Carini dott. Pietro
Mòdena	S. E. Passerini avv. Luigi
Parma	S. E. Sacchetti dott. Sebastiano
Piacenza	S. E. Montani dott. Guglielmo
Pisa	S. E. Giovenco dott. Giuseppe
Règgio nell'Emilia	S. E. D'Andrea dott. Massimiliano
Roma	Bartolini cav. di gr. cr. Domenico
	Oxiglia dott. comm. Andrea Felice

b) Rettifiche:

Province	Da rettificare	Rettifiche
Ascoli Piceno	Giommi dott. Carlo	Gionni dott. Carlo
Nàpoli	Ferrara Sebastiano	Ferrari cav. Sebastiano
	De Rogatis cav. Luigi	De Rogatis sig. Luigi

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

(1270) *Il Duce*: Mussolini.

Conferimento di diplomi di benemerenza agli Enti ed alle persone che hanno cooperato al buon esito dell'VIII Censimento generale della popolazione nel Regno e nelle Province della Libia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 73 della « Norme » approvate col R. Decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 374, concernente il conferimento di diplomi di benemerenza agli Enti ed alle persone che si segnalarono in modo particolare nella preparazione e nella esecuzione dell'VIII Censimento generale della popolazione;

Visto il proprio Decreto in data 30 novembre 1937-XVI, col quale fu provveduto alla assegnazione di detti diplomi per i lavori svolti nel territorio del Regno;
Ritenuta l'opportunità di conferire eguali distinzioni a coloro che maggiormente si segnalarono nella effettuazione di tale censimento nella Libia, nonchè di apportare alcune aggiunte e rettificazioni al Decreto 30 novembre 1937-XVI sopraindicato;
Sulla designazione dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Sono conferiti i diplomi di benemerenza agli Enti ed alle persone indicati qui appresso per la loro cooperazione al buon esito dell'VIII Censimento generale della popolazione della Libia:

Province	Municipi e località	Premiati
	A) ENTI	
Bengasi	Barce	Municipio
	Bengasi	Municipio
Derna	Apollonia	Municipio
	Beda Littòria	Municipio
	Derna	Municipio
	Porto Bardia	Municipio
	Tòbruch	Municipio
Tripoli	Azizia	Municipio
	Gariàn	Municipio
	Jèfren	Municipio
	Mizda	Municipio
	Nalùt	Municipio
	Sabràtha	Municipio
	Sugh el Giùmaa	Municipio
	Tagiùra	Municipio
	ez-Zàuia	Municipio
	Zuàra	Municipio
	B) PERSONE	
Bengasi	Agedabia	Fontana cav. Almerico
		Pala cav. uff. Gaspare
	Barce	Galli rag. Pietro
	Bengasi	Bonfiglio comm. rag. Gaetano
		Egidi gr. uff. Raniero
		Gavazzi dott. Elio
		Piscopo sig. Giovanni
	Solùch	Bonfiglio cav. Gaetano
Derna	Derna	Cobau sig. Felice
	Porto Bardia	Ponziani cav. Luigi
	Tòbruch	Della Persia cav. col. Gino
Misurata	Gasr el Cbiar	cav. Brechi Alì Attia
	Homs	cav. Abdelhafid El Kib Fethi ben Alì Rasced
		De Rosa sig. Carmine
		Fedri sig. Alessandro
		Filomarino sig. Giord. Bruno
		Graziano sig. Alberto
		Zucarello sig. Francesco
	el-Gusbàt	Cazzato sig. Vito
		Diamante sig. Santo
		Palomba sig. Olinto
	Misurata	Abdalla ben Belgassen
		Bilotta sig. Giuseppe
		Chalif ben Mohamed ben Abdulmegid
		Core sig. Bartolo
		Forastiere sig. Bettino
		Gihan Fortia
		Giordanella sig. Marino
		Haliffi sig. Vittorio
		Iusef el Rifari ben 'Scek Mohamed
		cav. Mohamed ben Mustaf
(*segue*):		
Misurata	Sciogràn	cav. Iefrni Alì Soliman
	Sirte	Giuntini sig. Amedeo
		Mazzetto sig. Ettore
	Sugh el Chmis	cav. Zalet Alì ben Mohamed
	Zliten	Alì ben Rahuma Iagubi
		cav. Amor ben Mohamed Biala
		Brazzale sig. Vittorio
		Mustafà ben Alì Aziz
		cav. Taar ben Abdussalam Naas
Tripoli	Azizia	Minale cav. rag. Antonio
		Todeschini cav. dott. Franco
	Castel Benito	Artiano sig. Augusto
		Iemmola sig. Antonino
		Menichetti sig. Luigi
		Sardelli cav. Guido
	Gariàn	Falletta cav. Pietro
		Marinelli sig. Alfredo
	Nalùt	Baldi cav. dott. Lionello
		Girlando sig. Nunzio
	Sugh el Giùmaa	Penna rag. Francesco
		Sanges sig. Ugo
		Zocco sig. Giuseppe
	Tagiùra	Gasponi rag. Vittorio
		Scozzari sig. Michele
	Tripoli	Abbate sig. Calogero
		Cartia geom. Giovanni
		Di Cristofalo sig. Carlo
		Leonardi sig. Cosimo
		Macri sig. Alfredo
		Melis maresc. magg. Battista
		Rienzi cav. dott. Franco
		Zucconi Mazzini sig. Ettore
		Zuddas cav. uff. rag. Carlo
	Zanzùr	Benassi sig. Anselmo
	ez-Zàuia	Colaicchi cav. Romolo
	Zuàra	Mondello cav. Umberto
		Surdo cav. Natalino
Libia - Comando militare del territorio del sud.		Currieri serg. magg. Antonio
		Gulino maresc. Michele

Art. 2.

Sono apportate le seguenti aggiunte e rettifiche al Decreto 30 novembre 1937-XVI, relativo ai diplomi di benemerenza:

a) Aggiunte:

Province	Comuni	Premiati
Firenze	Firenze	Salvini sig. Ugo
Gènova	Tribogna	Gennero dott. Giuseppe
		Hotellier sig. Carmelo
Littòria	Cori	Malandrucco dott. Umberto
Rieti	Torri in Sabina	Pellegrini rag. Tommaso
Roma	Roma	Billi comm. Duilio
		Cherubini dott. Mario
		Chieruzzi cav. uff. Giov. Batt.
		De Angelis cav. uff. Guido
		De Bartolomeis dott. Pietro

Province	Comuni	Premiati
Torino	Torino	Cabras dott. comm. Francesco
Varese	Varese	Santini rag. cav. Giacomo
Viterbo	Farnese	Saccà dott. Antonino

b) Rettifiche:

Province	Comuni	Da rettificare	Rettifiche
Aosta	Mazzè	Signetto sig. Giorgio	Signetto sig. Luigi
Catània	Catània	Consoli sig. Ciccoli	Consoli sig. Niccolò
Chieti	Colledimezzo	Vizioli sig. Antonino	Vizioli sig. Michelino
Lecce	Nardò	Zampino rag. Cesare	Zampino rag. Giordano
Nàpoli	Castello di Cisterna	Di Palma sig. Luigi	Di Palma sig. Leucio
	Nàpoli	Angelo dott. Plinio	Angela dott. Plinio
		Lega cav. Michele	Lega sig. Enrico
		Macri sig. Bernardo	Magri sig. Bernardo
		Sanfelice sig. Gerardo	Sanfelice di Monteforte sig. Gerardo
	Resina	Corduas sig. Consalvo	Cordua sig. Consalvo
Pavia	Sartirana Lomellina	Mignone sig. Antonio	Mingrone sig. Antonio
Perùgia	Città della Pieve	Russo rag. Francesco	Russo rag. Luigi.
Ragusa	Biscari	Barone rag. Luigi	Barone rag. Guglielmo
Rieti	Torri in Sabina	Paternostro sig Raffaele	annullato
Roma	Colonna	Mariani dott. Giuseppe	Mariani dott. Domenico
Viterbo	Farnese	Governatore sig. Luigi	annullato

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce: MUSSOLINI.

(1269)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1937-XV, n. 2707.

Militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 giugno 1925-III, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di emanare speciali norme per la militarizzazione del personale civile destinato al seguito dell'Esercito operante, in caso di mobilitazione generale o parziale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di mobilitazione generale o parziale, o quando la necessità constatata dal Governo del Re lo imponga, il personale civile destinato al seguito dell'Esercito operante per l'esercizio di attribuzioni tecniche o amministrative è militarizzato ed entra, senz'altro, a far parte delle unità alle quali è assegnato.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente articolo, nei riguardi dei suoi rapporti con i militari del Regio esercito e delle altre Forze armate dello Stato si applicano le leggi penali militari e il regolamento di disciplina militare, con le limitazioni risultanti, per quest'ultimo, dai regolamenti inerenti al funzionamento in guerra dei singoli servizi cui il personale è addetto, da approvare con decreto Reale, su proposta dei Ministri interessati.

Con Regi decreti, da emanare ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per le finanze e con gli altri Ministri interessati, sarà stabilita, mediante apposite tabelle di equiparazione, la precisa rispondenza fra le qualifiche di servizio dei personali militarizzati e i gradi della gerarchia militare.

Art. 3.

Per tutto quanto concerne la carriera del personale e le sanzioni disciplinari inerenti a mancanze d'indole tecnica o amministrativa, per i funzionari, impiegati e agenti militarizzati rimangono in vigore le disposizioni legislative sullo stato giuridico degli impiegati statali e le disposizioni legislative e regolamentari delle Amministrazioni cui i singoli personali appartengono. Le sanzioni disciplinari prevedute nelle leggi e nei regolamenti stessi possono, però, essere elevate di uno o più gradi. I regolamenti per il funzionamento in guerra dei singoli servizi determineranno i criteri e le modalità per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 4.

Il personale civile da assegnare alle unità del Regio esercito è prescelto sin dal tempo di pace e inscritto in appositi elenchi, da compilarsi d'accordo fra l'Amministrazione cui

il detto personale appartiene e il Ministero della guerra ed eventualmente con le altre Amministrazioni interessate.

Esso è tratto:

1° da coloro che ne facciano domanda, anche se esenti da obblighi di servizio militare, purchè fisicamente idonei allo speciale servizio cui debbono essere adibiti in tempo di guerra;

2° dal personale prescelto, d'autorità, dall'Amministrazione interessata, fra coloro che hanno obblighi di servizio militare.

In ogni caso, il personale da destinarsi all'Esercito operante:

a) se appartenente a categoria d'impiego avente titolo a dispensa, ai sensi del vigente regolamento per la dispensa dai richiami alle armi, deve avere l'età stabilita per la dispensa stessa;

b) se non appartenente a dette categorie, deve aver compiuto l'età di quarantacinque anni.

Art. 5.

Non è ammessa, per il militarizzato, nel caso che la propria classe sia richiamata alle armi, la facoltà di optare per il servizio cui sarebbe tenuto per effetto di detto richiamo.

Art. 6.

Al personale militarizzato compete il trattamento economico (stipendio, supplemento di servizio attivo, indennità militare, soprassoldo di guerra e tutti gli altri assegni e competenze — esclusa l'indennità di rappresentanza — che all'atto della mobilitazione, e successivamente, permanendo le condizioni previste dall'articolo 1 del presente decreto, sono stabiliti per il personale militare) spettante al militare del Regio esercito rivestito del grado cui esso è equiparato; salvo che non siano superiori lo stipendio e il supplemento di servizio attivo che avrebbe percepiti quale impiegato civile, nel qual caso saranno corrisposti questi ultimi.

Ai personali equiparati a grado inferiore a quello eventualmente rivestito nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza quali ufficiali in congedo, nel caso che la loro classe di nascita sia richiamata alle armi, compete il trattamento economico inerente al grado militare da essi rivestito — se più favorevole di quello civile — sempre quando la carica ricoperta nell'Amministrazione civile non dia titolo a dispensa.

Art. 7.

Il servizio prestato dal militarizzato è considerato, a tutti gli effetti, come servizio militare.

Il personale militarizzato è provvisto di uniforme. Le norme e le prescrizioni relative saranno comprese nei regolamenti per il funzionamento in guerra dei singoli servizi.

Art. 8.

Al personale della Croce Rossa Italiana assegnato al Regio esercito per le esigenze inerenti al servizio delle unità dell'Associazione messe a disposizione dell'Esercito operante sono applicate integralmente le leggi penali militari ed il regolamento di disciplina militare, nonchè le norme del regolamento interno dell'Associazione, in conformità di quanto previsto nell'articolo 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, convertito in legge con la legge 17 aprile 1930-VIII, n. 578.

Art. 9.

Le stesse disposizioni di cui al precedente articolo 8 sono estese al personale del Sovrano militare Ordine di Malta, incorporato nelle unità del Regio esercito, nei casi previsti dall'articolo 1 del presente decreto.

Art. 10.

Ai sacerdoti cattolici, incorporati nelle unità del Regio esercito nell'eventualità e con le modalità stabilite nell'articolo 3 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, sono applicate le disposizioni del presente decreto in quanto non contrastino con altre in vigore.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai ministri dei culti acattolici mobilitati, ai quali venga eventualmente affidata l'assistenza religiosa dei militari acattolici, con le modalità e cautele prescritte dall'articolo 8 del Regio decreto 28 febbraio 1930-VIII, n. 289.

Le disposizioni particolareggiate riguardanti l'equiparazione dei gradi e il trattamento economico per il personale di cui ai due commi precedenti saranno emanate ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, salvo le norme in vigore per quei sacerdoti cattolici che abbiano conseguito la nomina a cappellani militari nel ruolo permanente o nei ruoli ausiliario e di riserva.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1938-XVI, n. 260.
Nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito con legge 5 febbraio 1934, n. 307; il R. decreto 3 gennaio 1934, n. 18; il R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1312, convertito con legge 13 gennaio 1936, n. 235, il R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1384;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, in Roma, è autorizzato a garantire, con la limitazione di cui al secondo comma del presente articolo, la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi che negli esercizi 1937-38 e 1938-39 saranno messi a sua disposizione dai produttori entro i limiti dei rispettivi contingenti di produzione determinati a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1384.

La misura del prezzo minimo per ogni tonnellata di zolfo grezzo, per i predetti due esercizi, è fissata come segue:

L. 350 per la qualità « Gialla superiore »;
» 340 per la qualità « Gialla inferiore »;
» 328 per la qualità « Buona »;
» 318 per la qualità « Corrente ».

Se il ricavo detto definitivo per tonnellata risultante dai bilanci annuali dell'Ufficio sarà inferiore al prezzo minimo garantito, la differenza farà carico allo Stato, fino alla concorrenza massima di lire venticinque per tonnellata.

A tale effetto, per gli esercizi finanziari 1937-38 e 1938-39 sarà stanziato annualmente, con decreto del Ministro per le finanze, in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni e per ciascuno degli esercizi finanziari predetti, un fondo di dieci milioni di lire.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni del penultimo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1384, relative alla rivalsa delle differenze di prezzo che hanno fatto carico allo Stato per effetto della garanzia del prezzo minimo agli zolfi prodotti negli esercizi dal 1933-34 al 1936-37.

Art. 3.

L'importo dei crediti di qualsiasi natura attinenti alla gestione del secondo dodicennio del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in liquidazione, che non sarà richiesto dagli aventi diritto entro il 31 dicembre 1938, sarà devoluto al Consorzio stesso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1938-XVI, n. 261.

Istituzione di speciali aliquote di imposta per le assicurazioni contro i rischi industriali della produzione di filmi cinematografici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, che approva il testo della legge tributaria sulle assicurazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire speciali aliquote di imposta indiretta sui contratti di assicurazione contro i rischi industriali della produzione cinematografica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale delle imposte indirette sulle assicurazioni, allegato *A* al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sono aggiunte le seguenti voci:

1° Assicurazioni contro i danni industriali della produzione di filmi cinematografici, in dipendenza di infortunio, malattia, o morte di persone addette a prestazioni già iniziate: imposta proporzionale per ogni 100 lire, comprensiva di ogni addizionale: L. 3.

2° Assicurazioni contro i danni ai filmi cinematografici: imposta proporzionale per ogni 100 lire, comprensiva di ogni addizionale: L. 9.

L'imposta deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge.

Art. 2.

Le aliquote d'imposta di cui al precedente articolo si applicano anche alle polizze stipulate anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, per le quali l'imposta non sia stata ancora pagata o sia stata pagata in misura minore.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1938-XVI, n. 262.

Disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, riscossione dei contributi di assistenza e rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484;

Veduta la legge 18 giugno 1931, n. 856;

Veduti i Regi decreti-legge 8 giugno 1936, n. 1579, e 25 gennaio 1937, n. 483;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare la applicazione dei contributi sindacali pel 1938, la riscossione dei contributi di assistenza ed il rimborso di spese per la tenuta degli albi professionali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1938 la quota annua per la tessera, per gli iscritti alle Associazioni professionali aderenti alla Confederazione dei professionisti e degli artisti, alle Confederazioni dei datori di lavoro e alle Confederazioni dei lavoratori è stabilita in lire una.

Dalla stessa data è fatto divieto di imporre contributi associativi previsti dall'art. 68 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484. L'applicazione dei contributi facoltativi di cui al successivo art. 69 del cennato Regio decreto è limitata ai soli casi in cui occorre far fronte a spese di riconosciuta necessità nell'interesse collettivo di determinate categorie produttrici.

Tali contributi, da stabilirsi con decreto del Minitro per le corporazioni, possono essere applicati ai rappresentati dalle Associazioni sindacali e agli iscritti agli Enti di assistenza costituiti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a determinare, per l'anno 1938, la misura, ed eventualmente le modalità di accertamento e di riscossione, dei contributi sindacali obbligatori, in modo che il loro totale, unitamente al gettito del tesseramento, non sia superiore al gettito medio dei contributi sindacali obbligatori di competenza degli anni 1935, 1936, 1937 e dei suppletivi dell'anno 1937 ed è autorizzato, ove lo ritenga necessario, a dettare norme perchè le somme da prelevare dai contributi sindacali obbligatori per gli impieghi di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 856, siano, per l'anno 1938, non superiori alla media delle somme prelevate per gli stessi scopi nel triennio predetto.

Art. 2.

L'applicazione del R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1579, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, è prorogata sino al 31 dicembre 1938.

La misura dell'aumento dei contributi sindacali obbligatori, autorizzata dall'art. 1 del R. decreto-legge stesso, sarà determinata dal Ministro per le corporazioni.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per le corporazioni di disciplinare con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri interessati, la determinazione e la riscossione di somme a favore delle Associazioni sindacali dei professionisti e degli artisti a titolo di rimborso spese per la tenuta degli albi professionali, la disciplina degli iscritti ed il funzionamento delle commissioni centrali previste dai regolamenti professionali.

Art. 4.

I contributi paritetici che le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli Istituti di assistenza abbiano determinato di applicare per l'assistenza in caso di malattia, possono essere riscossi con le forme e la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette, adottandosi per i ricorsi in materia di accertamento e di riscossione, nonchè per la decisione di essi, in quanto applicabili, le norme del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484.

Analoga facoltà può essere consentita, anche fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, per i contributi non paritetici deliberati dalle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute dei professionisti e degli artisti e di altre categorie, o dai loro Istituti collaterali, per l'assistenza in caso di malattia ed altre analoghe forme di assistenza.

Con decreti del Ministro per le corporazioni saranno stabilite le modalità eventualmente occorrenti per l'applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1938-XVI, n. 263.

Revoca del R. decreto 11 novembre 1927-VI, n. 2132, concernente l'erezione in ente morale della fondazione « Benito Mussolini », di Vercelli, e l'approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1927-VI, n. 2132, con il quale venne eretta in ente morale la Fondazione « Benito Mussolini », di Vercelli, e ne fu approvato lo statuto organico;

Ritenuto che è stato raggiunto lo scopo principale per cui l'anzidetta Fondazione è stata costituita e che le altre fina-

lità, di carattere secondario, della medesima Fondazione non possono adeguatamente essere perseguite, attesa l'esiguità dei mezzi finanziari a sua disposizione;

Ritenuto che è opportuno far luogo alla revoca del citato R. decreto 11 novembre 1927-VI, n. 2132, approvandosi, nel contempo, la ripartizione dei beni immobili e mobili del suindicato Ente, deliberata dal Consiglio di amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato, dalla data del presente decreto, il R. decreto 11 novembre 1927-VI, n. 2132, riguardante l'erezione in ente morale della Fondazione « Benito Mussolini », di Vercelli, e l'approvazione del relativo statuto.

Art. 2.

E' approvata la ripartizione — deliberata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione « Benito Mussolini », di Vercelli, nella seduta 5 febbraio 1937-XV — del patrimonio e delle attività liquide della Fondazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1938-XVI, n. 264.

Distacco del comune di Petina dalla Pretura di Polla e sua aggregazione alla Pretura di Postiglione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, convertito in legge con la legge 25 marzo 1937, n. 422;

Visto il R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, e successive variazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1938-XVI il comune di Petina è distaccato dalla Pretura di Polla, da cui dipende, ed aggregato alla Pretura di Postiglione (sede distaccata in Sicignano degli Alburni).

Art. 2.

La circoscrizione territoriale delle preture risultante dalla tabella *B* annessa al R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, e dalle successive variazioni, è modificata nei sensi indicati nell'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 16. — MANCINI.

Modificazioni della tabella B annessa al R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, relativa alla circoscrizione territoriale delle preture, e successive varianti.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI SALERNO.

Pretura di Postiglione.

Controne, Petina, Postiglione, Serre, Sicignano degli Alburni.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Pretura di Polla.

Auletta, Caggiano, Pertosa, Polla, Salvitello, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Guardasigilli:
SOLMI.

REGIO DECRETO 17 marzo 1938-XVI, n. 265.

Modificazione all'ordinamento dello Stato nobiliare italiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 79 e 80 dello Statuto fondamentale del Regno;

Veduto l'art. 28 dell'ordinamento dello Stato nobiliare italiano, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61;

Udito il Nostro commissario presso la Consulta araldica;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 28 dell'ordinamento dello Stato nobiliare italiano, approvato con Nostro decreto in data 21 gennaio 1929-VII, n. 61, col quale si dispone:
« Non è autorizzata l'accettazione di titoli nobiliari concessi dalla Repubblica di San Marino dopo il 1860 » è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 18. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Muggia (Trieste).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Muggia (Trieste) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Muggia (Trieste) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1275)

DECRET
Auto
Stato (2°

IL

Visto
credito
Visti
tembre 1
Visto
scista de

Le seg
cinemato
1935-XIII
Soci
Nicolò d

Rom

(1290)

DECRET
Dichi
aziende d
Società a

MI

Visti il
nella leg
n. 873, e
tito nella
Vista
trica del
espongon
vità elett
nella Soc
Ritenu
cessità di
Su con
corporazi

E' dic
aziende d
che della
cietà ano
sociale d
applicabi
tate dalle
decreto-le
Il pres
del Regno
Rom

(1325)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1938-XVI.

Autorizzazione alla Società anonima « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia ad emettere azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 330; la legge 3 giugno 1935, n. 873, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2486;

Vista l'istanza presentata dalla Società anonima « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia, la quale chiede di essere autorizzata ad aumentare il proprio capitale sociale da L. 536.000.000 a L. 670.000.000, mediante emissione di azioni privilegiate;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

La Società anonima « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, è autorizzata, ai sensi e per gli effeti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, ad aumentare il capitale sociale da L. 536.000.000 a L. 670.000.000, mediante emissione di azioni privilegiate.

Il privilegio consisterà esclusivamente nel diritto di priorità nella ripartizione degli utili fino al cinque per cento del capitale versato.

Le nuove azioni dovranno essere offerte nella totalità in opzione ai precedenti azionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(1326)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1938-XVI.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XVI, numero 1639;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1937-XV (registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1937-XV, reg. n. 10 Finanze, foglio n. 355) col quale è stata costituita per il quadriennio 29 ottobre 1937-28 ottobre 1941 la Commissione centrale per le imposte;

Ritenuto che il cav. di gr. cr. dott. Ugo Niccoli, consigliere di Stato, membro della Commissione predetta è decaduto di diritto dalla carica per aver raggiunto il limite di età stabilito dal penultimo capoverso dell'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639;

Decreta:

Il comm. dott. prof. Giuseppe Castelli-Avolio, consigliere di Stato, è nominato membro della Commissione centrale delle imposte in sostituzione del cav. di gr. cr. dott. Ugo Niccoli.

Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(1234)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E il Ministro per le finanze in data 1° aprile 1938-XVI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1938-XVI, n. 72, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali i compensi concessi con R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, al personale provinciale delle imposte dirette per il rilascio di estratti, copie e certificati catastali.

(1330)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 121.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 45-46 — Data: 16 dicembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Forlì — Intestazione: Garavini Giulia fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: 2 quietanze — Capitale L. 2300.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 23 dicembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Grosseto — Intestazione: Matteini Agenore fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: 1 quietanza — Capitale L. 3400.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 3570 — Data: 8 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesor. Roma — Intestazione: Maggioli Alberto fu Bettino — Titoli del Debito pubblico: 6 quietanze — Capitale L. 2000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2073 — Data: 8 marzo 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. finanza Napoli — Intestazione: De Rosa di Villarosa Francesco fu Luigi — Titoli del Debito pubblico; 3 cert. Cons. 3,50 per cento — Rendita L. 486,50.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 1028 — Data: 23 settembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. fin. Napoli — Intestazione: De Fuortes Nicola fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: 3 Cartelle Littorio 5 per cento — Rendita L. 60.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 75 — Data: 16 novembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. fin. La Spezia — Intestazione: Carro Lorenzina fu Oreste — Titoli del Debito pubblico: 1, Cert. Cons. 3,50 per cento — Rendita L. 63.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 16 novembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. fin. La Spezia — Intestazione: Carro Vanda fu Oreste — Titoli del Debito pubblico: 1, certificato Cons. 3,50 per cento — Rendita L. 56.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 16 novembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. fin. La Spezia — Intestazione: Carro Giuseppina fu Oreste — Titoli del Debito pubblico: 1, cert. Cons. 3,50 per cento — Rendita L. 63.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 4632 — Data della ricevuta 13 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Roma — Intestazione: Delfini Bernardino fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: 6 quietanze — Capitale L. 600.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1190)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50%	475110	115,50	Bonesio Giuseppina, Delfina ed Enrico di Italo, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura di detto Italo Bonesio fu *Antonio* dom. a Torino.	Bonesio Giuseppina, Delfina ed Enrico di Italo, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura di detto Italo Bonesio fu *Giovanni-Antonio* dom. a Torino.
Prest. Redim. 3,50%	145816	126 —	Vallebella Amelia fu *Nicola* moglie di Carlini Achille dom. a Spezia (Genova).	Vallebella Amelia fu *Nicolò* moglie, ecc., come contro.
Rendita 5%	123044	815 —	Belluni Maria-Angela fu *Luigi* minore sotto la p. p. della madre Venturi Elena, ved. Belluni dom. a Roma.	Belluni Maria-Angela fu *Ottavio, minore*, ecc., come contro.
Prest. Redim. 3,50%	238356	52,50	*Primitivo* Marino fu Salvatore, minore, sotto la p. p. della madre Cristalli Giuseppa fu Francesco dom. a Nardò (Lecce).	*Primativo* Marino fu Salvatore, minore, ecc., come contro.
Id.	240184	10,50	Come sopra.	Come sopra.
Consol. 3,50%	787315	189 —	*Guglielmino* Michele fu Michele dom. a Palermo.	*Guglielmini* Michele fu Michele dom. a Palermo.
Prest. Redim. 3,50%	175062	644 —	*Pierboni* (arbitrariamente rettificato in Pierleoni) *Lello* fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Gaudenzi Elvira fu Giulio vedova *Pierboni* Paolo dom. in Fossombrone (Urbino).	*Pierleoni Leonello* fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Gaudenzi Elvira fu Giulio vedova *Pierleoni* Paolo dom. in Fossombrone (Urbino).
Consol. 3,50%	217206 220407	98 — 350 —	Boucuriso Bukuri Annetta di Anastasio, nubile, dom. in Atene (Grecia). L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente ai coniugi Rugani Bartolomeo detto anche Giovanni fu *Sebastiano* e Cristofani *Oliva* fu *Cristofano*, dom. a Livorno.	Boucuriso Bukuri Annetta di Anastasio, nubile dom. in Atene (Grecia). L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente ai coniugi Rugani Bartolomeo detto anche Giovanni fu *Sabatino* e Cristofani *Maria Uliva* fu *Cristoforo* dom. a Livorno.
Id.	799156	210 —	*Valterio* Antonio e Pietro fu Antonio, minori sotto la tutela di Properzi Egidio di Cassidoro, dom. in Antronapiana (Novara).	*Lucio Valterio* Antonio e Pietro, minori, ecc. come contro.
Prest. Redim. 3,50%	233346	301 —	Benedetto Michele, Antonia, Carmela, Filomena e *Donato*, minori sotto la patria potestà della madre Cassano Maria di Saverio, ved. Benedetta, dom. in Bari.	Benedetto Michele Antonia, Carmela, Filomena e *Donota* minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50%	50371	150,50	*Iavarone* Vincenzo di Antonio dom. in Napoli con ipoteca per sacro patrimonio.	*Iaverone* Vincenzo di Antonio dom. in Napoli con ipoteca per sacro patrimonio.
Prest. Redim. 3,50%	493258	245 —	Casavecchia Carlo fu Bartolomeo, con usufrutto vitalizio a favore di *Filippino* Maria fu Domenico eredi di Casavecchia Bartolomeo dom. a Torino.	Casavecchia Carlo fu Bartolomeo, con usufrutto vitalizio a favore di *De Filippi* Maria fu Domenico eredi di Casavecchia Bartolomeo dom. a Torino.
Id.	155418	1750 —	*Imparato* Andrea di Vincenzo dom. a New York.	*Imperati* Andrea di Vincenzo dom. a New York.
Id.	404486	238 —	Boscarini Giuseppe *di Francesco* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Quinzano d'Oglio (Brescia).	Boscarini Giuseppe *fu Ettore* minore, ecc., come contro.
Id.	256434	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	370064	182 —	Miramondi *Angelo* fu Umberto, minore sotto la p. p. della madre Giorgi Luigia fu Tommaso, ved. Miramondi dom. in Abbiategrasso (Milano).	Miramondi *Angela* fu Umberto, minore, ecc., come contro.
Id.	268011	448 —	Negro *Luigia* fu Carlo, interdetta sotto la tutela di Branda Marcantonio fu Giovanni, dom. in Rocchetta Palafea (Alessandria).	Negro *Lucia-Luigia* fu Carlo, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	514787	105 —	Bacigalupo *Annunziata* fu Ambrogio vedova di Francesco Castelvecchi dom. in Genova.	Bacigalupo *Maria-Annunziata* fu Ambrogio, ecc., come contro.
Id.	644351	66,50	Aquilecchia *Amalia* fu Vincenzo, moglie di Severini Federico, dom. in Melfi (Potenza). Vincolato per dote.	Aquilecchia *Maria-Amalia* fu Vincenzo, ecc., come contro.
Rendita 5%	122917	525 —	Chiolero *Enrico* fu Felice, infermo di mente sotto l'amministrazione provvisoria della moglie Guercini Adele, dom. a Torino.	Chiolero *Damiano-Enrico* fu Felice, ecc, come contro.
Prest. Redim. 3,50%	19375	245 —	Ingegnoli *Paolo* fu Antonio, dom. in Milano. La rendita è sottoposta a ipoteca a favore di Gandolfi *Ernestina* fu Ernesto, a garanzia della restituzione della di lei dote e lucri dotali.	Ingegnoli *Carlo-Paolo-Maria* fu Antonio, domiciliato in Milano. La rendita è sottoposta a ipoteca a favore di Gandolfi *Maria-Petronilla* fu Ernesto, ecc., come contro.
Id.	19374	805 —	Gandolfi *Ernestina* fu Ernesto, moglie di Ingegnoli *Paolo* fu Antonio, dom. in Milano, vincolato come dote della titolare.	Gandolfi *Maria-Petronilla*, moglie di Ingegnoli *Carlo-Paolo* fu Antonio, dom. in Milano, vincolato come dote della titolare.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1037)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 77

del 5 aprile 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,45
Francia (Franco)	59 —
Svizzera (Franco)	436 —
Argentina (Peso carta)	4,71
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,34
Danimarca (Corona)	4,2165
Norvegia (Corona)	4,746
Olanda (Fiorino)	10,5275
Polonia (Zloty)	358,95
Portogallo (Scudo)	0,8586
Svezia (Corona)	4,8675
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,10
Id. 3,50% (1902)	71,225
Id. 3,00% Lordo	51,25
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,175
Id. id 5 % (1936)	93,55
Rendita 5% (1935)	93,675
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,15
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	103,175
Id id 5 % Id. 1941	103,425
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,825
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,35
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 78

del 6 aprile 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,45
Francia (Franco)	58,65
Svizzera (Franco)	436 —
Argentina (Peso carta)	4,73
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,45
Danimarca (Corona)	4,2165
Norvegia (Corona)	4,746
Olanda (Fiorino)	10,5275
Polonia (Zloty)	358, 0
Portogallo (Scudo)	0,8586
Svezia (Corona)	4,8680
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7, 336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,40
Id. 3,50% (1902)	71,30
Id. 3,00% Lordo	51,275
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,45
Id. id. 5 % (1936)	93,85
Rendita 5% (1935)	94,025
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,15
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	103,60
Id. id. 5 % - Id. 1941	103,875
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93 —
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,575
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	735361	140 —	Arlenghi *Pierina* di Pietro, moglie di Calvi Pietro, dom. a S. Giorgio Lomellina (Pavia).	Arlenghi *Maria-Pierina* di Pietro, moglie di Calvi Pietro, dom. a S. Giorgio Lomellina (Pavia).
Pr. Red. 3,50 %	341907	497 —	Furnari *Margherita* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Anna *Genevieve* Dundon di Giovanni, vedova di Furnari Antonio, dom a Chicago (U.S.A.).	Furnari *Maria-Rita* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Anna *Genevieve* Dundon, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	2019	350 —	Allamprese *Attilio* di Francesco, dom. a Napoli.	Allamprese *Olimpio-Attilio* di Francesco, dociliato a Napoli.
Id.	4495	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	5556	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Obbl. Venezie 3,50%	1136 2061 2922	Cap. 1300 — » 500 — » 3000 —	*De Reya* Vittoria di Francesco, nubile, dom. in Udine con ipoteca per cauzione della titolare quale contabile postelegrafica.	*Boschin* Vittoria di Francesco, moglie di De Reya Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	685560	70 —	Ottaviano *Michele Enrico* fu *Antonio*, dom. in Avellino.	Ottaviano *Michele-Antonio-Eusebio-Errico* fu *Modestino*, dom. in Avellino.
Rendita 5 %	108321	1800 —	Grifi Bianca fu *Terenzio*, moglie di Honorati Nicola, dom. a Roma, dotale.	Grifi Bianca fu *Luigi-Terenzio*, moglie di Honorato Nicola, ecc.
Cons. 3,50 %	732451	2002 —	Magnino Luigi fu Bernardo, dom. in Cuorgnè (Torino), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Carbonatto *Adelaide* fu Francesco, ved. in prime nozze di Savio Antonio, vedova in seconde nozze di Magnino Giuseppe, dom. a Milano.	Come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Carbonatto *Maria-Adelaide* fu Francesco, ved. in prime nozze, ecc. come contro.
Id.	639995	2502, 50	Nicoletti Antonino Gaspare e *Maria-Grazia*, nubile fu Pietro, dom. in Pietraperzia (Caltanissetta), quali eredi indivisi di Nicoletti Salvatore fu Gaspare, vincolato d'usufrutto.	Nicoletti Antonino Gaspare e *Grazia*, nubile fu Pietro, ecc. come contro.
Pr. Red. 3,50 %	274837	1085 —	Riagno *Maddalena* fu *Vincenzo*, moglie di Olivier Michele, dom. a Marsiglia, con usufrutto vitalizio a Massa Antonietta fu Andrea ved. Riagno *Vincenzo*, dom. a Torria Chiusanico (Imperia).	Riagno *Maria-Maddalena* fu *Francesco detto Vincenzo*, moglie, ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Massa Antonietta fu Andrea ved. Riagno *Francesco detto Vincenzo*, ecc. come contro.
Id.	260412	80, 50	Dato Giuseppe-Antonio fu Francesco, dom. in Cianciana (Agrigento), con usufrutto a Castellano *Filippa* fu Giuseppe, vedova Dato.	Come contro con usufrutto a Castellano *Maria-Filippa* fu Giuseppe ved. Dato.
Id.	260415	80, 50	Dato Carmela fu Francesco, dom. in Cianciana (Agrigento), con usufrutto come sopra.	Come contro con usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	134197	260 —	Gervasio Teresa fu Ettore, moglie di Spinnler Edoardo, dom. ad Asti, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di *Massoni* Maria fu Bernardo, ved. Gervasio, dom. ad Asti.	Come contro, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di *Mazzone* Maria fu Bernardo ved. Gervasio, dom. ad Asti.
Id.	139961	260 —	Fanchini Giuseppina fu Bonifacio, ved. Coppa Serafino, dom. a Omegna (Novara), con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di *Massoni* Maria fu Bernardo, ved. Gervasio, dom. ad Asti.	Come contro con usufrutto come sopra.
Id.	123862	135 —	*Tesio* Teresa fu *Giuseppe detto Tommaso*, nubile, dom. a Trofarello (Torino), con usufrutto a Tesio Lucia fu Antonio vedova di Grosso *Giuseppe detto Tommaso*, dom. a Trofarello.	*Grosso* Teresa fu *Tommaso, moglie di Bausano Antonio* dom. a Trofarello (Torino), con usufrutto a Tesio Lucia fu Antonio, vedova di Grosso *Tommaso*, dom. a Trofarello.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Pr. Red. 3,50 %	53379	402,50	Caggiano Vittoria fu Emanuele moglie di Campanella Giuseppe dom. a Napoli, con usufrutto a Bosco Lucarelli *Anna* vedova di Caggiano Emanuele dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a Bosco Lucarelli *Anna-Maria* fu Celestino vedova di Caggiano Emanuele dom. a Napoli.
Cons. 5 %	38494	171,50	De Negri Agostino, Luigia, vulgo Alisa, Maria, Felicina, Elena e Marianna fu Giovanni, con usufrutto vitalizio a favore di De Negri *Felicina* fu Agostino, nubile dom. in Genova.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di De Negri *Bartolomea-Felice* fu Agostino, ecc.
Id.	38495	108,50	Come sopra con usufrutto vitalizio a favore di De Negri *Felicina* e Marianna fu Agostino dom. in Genova, congiuntamente e cumulativamente.	Come sopra con usufrutto vitalizio a favore di De Negri *Bartolomea-Felice* ecc., come contro.
Rendita 5 %	136584	55 —	Criscuolo Vincenzina *di Giovanni minore sotto la p. p. del padre dom. in Salerno.*	Criscuolo Vincenzina *fu Vincenzo minore sotto la tutela di Criscuolo Giovanni.*
Pr. Red. 3,50 %	298542	105 —	Noziglia Giuseppe, Pietro, Teresa, Arrigo e Catterina fu Luigi-Vittorio minori sotto la patria potestà della madre Lerici *Maddalena* di Antonio ved. Noziglia Luigi Vittorio, dom. a Rapallo.	Noziglia Giuseppe, Pietro, Teresa, Arrigo e Catterina fu Luigi-Vittorio, minori sotto la patria potestà della madre Lerici *Maria* di Antonio ved. Noziglia Luigi Vittorio dom. a Rapallo.
Id.	95806	14 —	*Di Blanca* Antonio di Pasquale, dom. a Capizzi (Messina).	*Vranca* Antonio Giuseppe di Pasquale, dom. a Capizzi (Messina).
Id.	155875	532 —	*Appella* Vincenzo fu Maurizio, dom. a Castronuovo S. Andrea (Potenza).	*Appello* Vincenzo ecc., come contro.
Buoni Tesoro 5 %	45 Serie 1ª (1940)	Cap. 40.000 —	Dondi *Dall'Orologio Matilde* fu Michele, moglie di Annibale di Thiene fu Antonio, con vincolo dotale.	Dondi *Orologio Maria-Matilde* fu Michele, ecc., come contro.
Id. 4 %	45 Serie 4 (1943)	Cap. 1000 —	Dondi *Dall'Orologio Matilde* fu Michele, moglie di Di Thiene Annibale fu Antonio, con vincolo dotale.	Dondi *Orologio Maria-Matilde* fu Michele, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1070)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

15ª Estrazione delle obbligazioni delle Venezie 3,50 % di 1ª e 2ª serie.

Si notifica che nei giorni 12 maggio 1938-XVI e successivi, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo dove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito, 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 15ª estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie 3,50 % di 1ª e 2ª serie, create in dipendenza del R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968.

Per ciascuna delle due serie saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento, stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio p. v., saranno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1331)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Montemonaco (Ascoli Piceno), di Cagli e di Pennabilli (Pesaro), di Fara Sabina (Rieti) e di Grotte S. Stefano (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno; di Cagli e di Pennabilli, in provincia di Pesaro; di Fara Sabina, in provincia di Rieti; di Grotte S. Stefano, in provincia di Viterbo;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1253)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Salandra (Matera), di S. Gregorio Magno (Salerno) e di Ginosa (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Salandra, in provincia di Matera; di S. Gregorio Magno, in provincia di Salerno; di Ginosa, in provincia di Taranto;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1254)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dolianova (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Il signor Giuseppe Perra Vargiu fu Pietro, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dolianova, in provincia di Cagliari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1255)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Buscemi (Siracusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV,
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Banco di Sicilia, Sezione di credito agrario;

Dispone:

Il sig. Raffaele Trigila fu Sebastiano, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Buscemi, in provincia di Siracusa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1256)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ariano Irpino (Avellino) e di Mesoraca (Catanzaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Marino prof. Angelo fu Ciriaco, per la Cassa comunale di credito agrario di Ariano Irpino, in provincia di Avellino;

Stranges Oreste fu Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Mesoraca, in provincia di Catanzaro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1257)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Salcito (Campobasso), di Crosia (Cosenza) e di Cugnoli (Pescara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Rulli Luigi fu Giosuè, per la Cassa comunale di credito agrario di Salcito, in provincia di Campobasso;

De Leonardis Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Crosia, in provincia di Cosenza;

Chiulli Alfonso fu Romualdo, per la Cassa comunale di credito agrario di Cugnoli, in provincia di Pescara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1258)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Muggia (Trieste).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Muggia (Trieste);

Dispone:

Il dott. Marcello Barbo di Pietro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Muggia (Trieste) ed i signori Dante Marassi fu Antonio, Guido Tevini di Carlo e Guido Nodus di Leonardo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1276)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico scolastico del comune di Biella.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34, 36 e 54 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami bandito in data 11 dicembre 1937, per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Biella è costituita come appresso:

Presidente: Guerra dott. Antonio, vice prefetto;

Membri: Addari dott. Francesco, medico provinciale; Rosa prof. Alberto, docente universitario in igiene; Lanzerini prof. Arturo, docente universitario in patologia medica; Schioppa prof. Luigi, ufficiale sanitario;

Segretario: Di Caprio dott. Michele, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1267)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.